

Scuola. Rinviato a oggi il via libera al provvedimento attuativo del Dl

Il nodo supplenze brevi blocca il decreto precari

Da risolvere anche il problema del punteggio al personale Ata

ROMA

Rinuncia senza penalità alle supplenze inferiori a 10 giorni e attribuzione più equa del punteggio al personale Ata. Sono i due scogli su cui si è arenato il decreto ministeriale di attuazione della corsia preferenziale nelle supplenze di istituto introdotta dal Dl 134 "salva-precari". Atteso per ieri, il varo definitivo del Dm è rimandato a oggi. E ad accompagnarlo dovrebbe esserci anche la circolare interpretativa.

A mettersi di traverso è stata soprattutto la Flc Cgil. Che ha presentato ulteriori osservazio-

ni alla «bozza» di decreto preparata dai tecnici dell'Istruzione. Chiedendo, ad esempio, che già nella domanda i supplenti e gli assistenti tecnico-amministrativi possano dirsi non interessati alle supplenze inferiori a 10 giorni. Senza per questo incorrere nella decadenza prevista per le rinunce immotivate dalla "salva-precari". L'attenzione si è poi spostata sul calcolo del punteggio per il personale Ata: poiché il conteggio viene fatto a mesi, hanno spiegato i sindacati, chi ottiene un incarico più lungo degli altri se ne avvantaggerebbe anche ai fini della graduatoria mentre lo spirito del decreto legge è quello di congelare lo status quo per un anno al fine di tamponare l'effetto dei "tagli" contenuti nella manovra triennale del 2008. Modifiche sono state invocate anche sui beneficiari del Dl 134. Tra i quali, ha sostenuto la Flc Cgil, va inserito chi ha lavorato l'an-

no scorso e ed è presente quest'anno (e non 12 mesi fa) nella graduatoria permanente o in quella provinciale.

Di scuola è tornata a parlare anche il ministro Mariastella Gelmini. Prima ai microfoni di «Mattino 5» dove ha ribadito che il ministero sta lavorando a una circolare per introdurre già l'anno prossimo il tetto del 30% alla presenza di stranieri nelle classi, magari in abbinata a corsi pomeridiani d'italiano per favorire «l'integrazione». Nella stessa sede la responsabile dell'Istruzione ha definito un «atto dovuto» il ritorno al rigore. Rappresentato soprattutto dal voto di condotta che, a suo dire, servirà a «ribadire la funzione educativa della scuola».

Parola a cui sono seguite quelle pronunciate a margine dell'inaugurazione del "centro delle professioni" presso il polo tecnologico «Kilometro Rosso»

di Stezzano, in provincia di Bergamo. Interrogata sulla proposta del presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, di istituire un albo regionale per i precari, Gelmini ha detto di «condividerla». Motivandola con esigenze di «continuità didattica». «Ogni anno - ha spiegato - sono circa 200 mila gli insegnanti che si spostano e che cambiano classe, questo determina un impoverimento dell'offerta formativa. Noi stiamo discutendo in commissione cultura sia alla Camera che al Senato di come garantire la continuità didattica. Poi vedremo se attraverso albi nazionali o regionali - ha aggiunto -, ma certo va modificato il sistema di reclutamento e va definito finalmente un percorso di carriera per gli insegnanti e va anche implementato il sistema di valutazione».

Eu.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il testo del provvedimento

Nuovi criteri per gli incarichi

Pubblichiamo il testo del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico educativo per l'anno 2009-2010». Il Dl è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 223 del 25 settembre.

ARTICOLO 1

1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente: «14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.»

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 e in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta e a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al personale Ata inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del Testo unico

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali a esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.

3. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere stra-

ordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, di cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.

4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

ARTICOLO 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

